



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA DI REGISTRO: DISTINZIONE TRA NEGOZIO
COMPLESSO E COLLEGAMENTO NEGOZIALE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15[^], sentenza del
giorno 05/03/2026, n. 1526, depositata in data 10/03/2026

Composizione

Mazzi Giuseppe (Presidente e Relatore) – Crisanti Paola (Giudice) – Flamini
Luigi Maria (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 103 INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Negozi collegati – Negozio unico
a contenuto complesso – Interpretazione degli atti - Applicazione dell'imposta

Massima

In tema d'imposta di registro, al solo negozio complesso si applica, ai sensi
dell'art. 21, comma 2, del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, la tassazione della
disposizione soggetta al regime più oneroso, essendo esso contrassegnato da
una causa unica, il che lo distingue dal collegamento negoziale in cui distinti
negozi, ciascuno soggetto ad un'imposta, confluiscono in una fattispecie
pluricausale, della quale ognuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad
interessi immediati ed autonomamente identificabili.

Rif. normativi

artt. 20 e 21 d.p.r. 26 aprile 1986 n.131



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, ord. 11 dicembre 2025, n.32347; Cass. civ., sez. V, ord. 28 dicembre 2017 n.31069; Cass. civ., sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15774

Anno pubb.

2026